



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 14/05//2024
Prot. 2024-U-DIMM-257
All.to n. 1

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento lista di Paesi di origine sicuri per i richiedenti di protezione internazionale – G.U. N. 105 del 07/05/2024.

Care compagne, cari compagni

è stato pubblicato in G.U. lo scorso 7 marzo il decreto del Ministero degli Affari Esteri (MAE) riguardanti l'aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.

Come sapete, la norma prevede che il MAE, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Giustizia, debba stipulare, con decreto, l'elenco dei Paesi di origine sicuri secondo quanto stabilito dall'art. 2-bis del D.Lgs n. 25/2008.

Inizialmente, con il decreto pubblicato il 7 ottobre 2019 sulla G.U. n. 235, erano stati individuati tredici Paesi considerati sicuri. Tuttavia, alcuni di questi Paesi, come ad esempio il Ghana, sollevavano dubbi riguardo alla loro effettiva idoneità a essere inclusi in tale elenco, data la presenza di gravi violazioni dei diritti fondamentali nonostante l'apparente stabilità democratica.

In seguito, con l'aggiornamento del 25 marzo 2023 sulla G.U. n. 72, una seconda revisione che ha aggiunto altri quattro Paesi alla lista dei Paesi considerati sicuri (Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio e Georgia) e ha eliminato l'Ucraina, portato il totale di 16 Paesi (Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio e Georgia) ed era stata eliminata l'Ucraina.

Anche in quel contesto, la decisione del MAE potrebbe essere discussa poiché non sono state fornite le schede e le fonti su cui si basa la considerazione di questi Paesi come sicuri e non sono state applicate restrizioni specifiche, ad esempio per le vittime di tratta, come nel caso della Nigeria.

Il decreto del 7 marzo scorso, nell'art. 4, vengono aggiunti all'elenco ulteriori sei Paesi: **Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Peru e Sri Lanka**. È importante sottolineare che la norma prevede, sempre all'art. 4, un periodo transitorio per le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di questi Paesi prima dell'entrata in vigore del decreto. Pertanto, **il decreto non ha effetto sulle domande presentate dai cittadini di questi Paesi prima dell'entrata in vigore del suddetto.**

L'elenco è pertanto così aggiornato: **Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.**

In pratica, cosa cambia nel confronto dei richiedenti protezione internazionale bengalesi, camerunensi, colombiani, egiziani, peruviani e singalesi? I cittadini di un Paese considerato "sicuro" possono comunque chiedere e ottenere la protezione internazionale e speciale in Italia. La differenza sta nella procedura rispetto ai cittadini di altri Paesi.

La procedura di esame è accelerata in quanto si parte dalla presunzione che la domanda di asilo sia infondata ed è compito del richiedente asilo provare il contrario, ossia che la condizione di sicurezza non si applica nel suo caso (per condizioni personali, di genere, di provenienza ecc). Soprattutto nei casi in cui i richiedenti asilo non sono assistiti da operatori legali esperti, più facilmente vedranno le loro domande di asilo rigettate e quindi sarà più "facile" procedere all'espulsione.

La procedura di esame è accelerata in quanto si parte dalla presunzione che la domanda di asilo sia infondata ed è compito del richiedente asilo provare il contrario, ossia che la condizione di sicurezza non si applica nel suo caso (per condizioni personali, di genere, di provenienza ecc). Soprattutto nei casi in cui i richiedenti asilo non sono assistiti da operatori legali esperti, è più probabile che le loro domande di asilo vengano rigettate e quindi sarà più "facile" procedere all'espulsione.

Già nel 2022, l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) sosteneva che alcuni i paesi membri, tra cui l'Italia, definiscano arbitrariamente alcuni paesi come "sicuri" al fine di scoraggiare richieste d'asilo provenienti da quelle nazioni. Questa pratica, secondo l'EUAA, riflette più una decisione politica che criteri tecnici.

È probabile che il governo abbia classificato Paesi come Egitto e Bangladesh come "sicuri" per scoraggiare la migrazione da quei territori. Secondo i dati del Ministero dell'Interno aggiornati all'8 maggio 2024, il Bangladesh è il principale paese di provenienza delle persone che sono arrivate in Italia via mare, con 3.425 arrivi su un totale di 17.666. L'Egitto si è classificato al quarto posto con 1.043 arrivi nello stesso periodo. Tra i dieci principali paesi di arrivo via mare, ben 5 sono considerati sicuri.

Dal 2023, il governo Meloni ha introdotto la possibilità di avviare una procedura accelerata per esaminare le richieste d'asilo dei cittadini provenienti dai cosiddetti paesi "sicuri" direttamente alla frontiera. Di conseguenza, le persone provenienti da tali nazioni possono essere fermate all'ingresso in Italia e trattenute in attesa dell'esito della procedura accelerata, senza poter accedere immediatamente al territorio italiano.

Fraternali saluti.

Responsabile Dipartimento
Valeria De Amorim Pio

p/Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli